

Allegato B alla delibera n. 55/08/CONS

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**MERCATO DEI SERVIZI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA PER LA
TRASMISSIONE DI CONTENUTI AGLI UTENTI FINALI. (MERCATO N. 18
DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N.
2003/311/CE):
INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del _____ ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 497/03 sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

VISTA la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

VISTA la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

VISTA la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;

VISTA la delibera n. 2/06/CONS del 12 gennaio 2006 recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 61/06/CONS, recante "Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti della Commissione europea)" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 373/05/CONS, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n.230;

DELIBERA

Obblighi in capo agli operatori notificati quali aventi significativo potere di mercato

Art. 1

Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. – anche attraverso le società da loro controllate o a loro collegate - devono dare accesso, ove possibile, alle proprie infrastrutture a operatori televisivi nazionali su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ne facciano richiesta.

2. In particolare, RAI e RTI consentono la co-ubicazione o condivisione delle infrastrutture necessarie alla diffusione televisiva per la trasmissione agli utenti finali su frequenze terrestri in tecnica analogia, ed offrono il servizio di gestione degli impianti trasmissivi (installazione, manutenzione, etc.).

Art. 2

Obbligo di trasparenza

1. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all'obbligo di trasparenza, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
2. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A rendono disponibile un'offerta disaggregata relativa alle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi di accesso alle proprie infrastrutture, che sono necessari per l'installazione e la gestione di una rete di diffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica da parte di operatori terzi.
3. Il grado minimo di dettaglio richiesto per tale offerta è il seguente:
 - a) l'ubicazione dei punti di accesso (infrastrutture: tralicci, piloni) e condizioni di accesso (numero di impianti che possono potenzialmente accedere alla infrastruttura, ospitalità indoor/outdoor, ospitalità sistema di ricezione satellitare, terrestre, etc);
 - b) descrizione delle interfacce tecniche (elettriche, civili, etc.);
 - c) informazioni su livello di qualità, interruzione del servizio, etc;
 - d) informazioni su disponibilità e prestazioni di sistemi accessori (fornitura energia elettrica, etc.)
 - e) condizioni per la fornitura dei servizi di gestione dell'impianto (installazione, manutenzione, etc.), che comprendano anche i limiti ed i vincoli relativi alla disponibilità dell'offerta;
 - f) aspetti relativi alla sicurezza;
 - g) aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica;
 - h) prezzo delle relative offerte incluse modalità e termini di pagamento;
 - i) informazioni sulla durata dei contratti e sulle modalità di rinnovo.
4. RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A., entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, rendono disponibile una proposta di Offerta di riferimento per i servizi di accesso alle proprie infrastrutture e la inviano all'Autorità.

5. Alle controversie aventi ad oggetto l' offerta di riferimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie di cui all'art. 23 del Codice delle Comunicazioni.

Art. 3

Obbligo di non discriminazione

1. Fatti salvi gli obblighi già previsti dalla normativa nazionale, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all'obbligo di non discriminazione, ai sensi dell'art. 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica.
2. Nella fornitura di servizi di accesso alle proprie infrastrutture, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. applicano condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori terzi in tecnica analogica e forniscono a questi ultimi servizi e informazioni alle stesse condizioni di quelle che forniscono o sono fornite alle/dalle società ad esse collegate o da esse controllate.

Art. 4

Obbligo di separazione contabile

1. Fatti salvi gli obblighi già previsti dalla normativa nazionale, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. sono soggette all'obbligo di separazione contabile ai sensi dell'art. 48 del Codice delle comunicazioni elettroniche limitatamente ai servizi di trasmissione televisiva in tecnica analogica.
2. La contabilità regolatoria reca evidenza separata dei servizi di trasmissione in tecnica analogica forniti internamente ed esternamente.
3. Ricavi ed oneri di cessione interna devono essere valorizzati sulla base dei prezzi dell'Offerta di riferimento, delle quantità e delle caratteristiche dei servizi acquisiti o ceduti.
4. In associazione a ciascun conto economico per la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture in tecnica analogica, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A e Reti Televisive Italiane S.p.A. introducono un prospetto di dettaglio che riporta, in modo disaggregato, per ciascuna voce di *transfer charge*, le quantità e le tipologie dei servizi ceduti o acquistati dalle proprie controllate e dagli altri operatori in tecnica analogica, con un livello di dettaglio che permetta la verifica dei valori in conto economico a partire dai prezzi in offerta di riferimento, e la parità di trattamento tra proprie controllate ed operatori concorrenti in tecnica analogica.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Le valutazioni dell'Autorità all'esito dell'analisi sulla tipologia di obblighi da imporre alle imprese con significativo potere di mercato sono riportate nell'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. La revisione degli obblighi di cui alla presente delibera avverrà nell'ambito delle prossime analisi di mercato ai sensi dell'art. 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche.